

Tratto da "Fuori i mercanti dell'acqua" di Marco MANUNTA – Edizioni MC

2. DA RISORSA ENERGETICA NAZIONALE A PATRIMONIO PUBBLICO

Lo sviluppo cronologico della legislazione ordinaria, dall'unità d'Italia in poi, conferma quanto si è inizialmente ricordato a proposito del diritto dell'acqua e del diritto all'acqua: il primo sempre più corposo e dettagliato; il secondo sostanzialmente inesistente, almeno fino alle dichiarazioni di principio contenute nella legge Galli del 1994 (n. 36).

L'attenzione è rivolta alle acque come patrimonio pubblico, ma con l'intenzione di ricavarne prevalentemente vantaggi a beneficio degli interessi politici ed economici dominanti.

Dopo la legge amministrativa fondamentale (n.2248 del 1865, allegato F), che unitamente al Regio Decreto n.523 del 1904 si sono, peraltro, occupati di difesa dalle inondazioni e di classificazione delle opere idrauliche, la legge n.2644 del 1884 stabilì la catalogazione delle acque pubbliche e modificò, semplificandolo, il procedimento di concessione per le derivazioni.

Tralasciando altre disposizioni intermedie, il primo intervento sistematico in tema di acque è del 1933, con il Testo Unico n. 1775.

L'intitolazione del testo unico è significativa: Leggi sulle acque e impianti elettrici. L'acqua è individuata più che come un bene comune all'intera collettività e destinato a soddisfare primarie esigenze, come una risorsa necessaria a sostenere la politica energetica nazionale, attraverso la produzione di energia idroelettrica: l'indispensabile "carbone bianco" per un paese povero di combustibili fossili.

L'impostazione sistematica in materia di acque data con le norme del 1933 è, peraltro, rimasta in vigore fino ai giorni nostri.

Le linee essenziali della disciplina prevedono, innanzitutto, la proprietà demaniale pubblica di tutte le acque, censite o non censite, comprese quelle sotterranee, suscettibili di uso di generale interesse.

L'individuazione delle risorse idriche pubbliche ha, poi, trovato migliore specificazione nel codice civile del 1942: i laghi, i corsi d'acqua e tutte le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia sono considerate beni immobili (articolo 812) e sono qualificati come beni del demanio pubblico dello stato, delle regioni, delle province o dei comuni (articoli 822 e 824). Per la loro appartenenza al demanio i beni in questione sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore dei privati, se non nei casi e nei limiti previsti dalla legislazione specifica in argomento.

Ai sensi del testo unico sopra richiamato, gli usi fondamentali dell'acqua vengono indicati nella produzione idroelettrica, nell'acqua potabile, nell'irrigazione e nelle utenze private tramite derivazione.

Nel 1934 il testo unico delle leggi comunali e provinciali attribuì ai comuni il dovere di costruire e mantenere gli acquedotti per uso potabile, obbligo venuto meno solo nel 1990 (legge n.142), a seguito della riorganizzazione del servizio e di una diversa distribuzione amministrativa delle competenze.

Nel 1953 (legge n.959) il ministero dei Lavori pubblici fu delegato a definire i "bacini imbriferi montani" e fu prevista la costituzione obbligatoria di consorzi fra comuni e province ricompresi nello stesso bacino.

Non si segnalano, poi, interventi normativi di rilievo fino al 1963, anno in cui, con legge n. 129, il ministro dei Lavori pubblici venne delegato a predisporre le direttive per l'approntamento del Piano Regolatore generale degli acquedotti; piano, poi, approvato il 3 agosto dello stesso anno.

La legge Merli (n.319 del 1976), pur riguardando la tutela delle acque dall'inquinamento, nel prevedere piani regionali di risanamento, ha posto i primi criteri per razionalizzare l'uso delle risorse idriche.

Nel 1982 è stata data attuazione alla direttiva CEE n.75/440 sulla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.

Ma per un approccio sistematico alla materia si deve attendere la legge n. 183 del 1989, dettata per "assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio

idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi"

Per la prima volta viene definito il "bacino idrografico", si istituisce l'Autorità di bacino e si prevede la predisposizione di Piani di bacino.

All'ampia attività conoscitiva prevista dalla legge 183 si è, poi, aggiunto il monitoraggio predisposto dalla legge 275 del 1993, che, unitamente alla nuova disciplina delle concessioni per derivazione d'acqua, ha previsto l'installazione di misuratori per ogni derivazione e l'obbligo, per possessori o utilizzatori, di denunciare alla regione tutti i pozzi esistenti. Ha, inoltre, previsto limiti ai prelievi delle acque di falda, allo scopo di evitare che la falda stessa, per effetto dell'eccessiva estrazione di acque dolci, sia contaminata da acque salmastre o inquinate.

Legge 183/1989 articolo 3: Ai fini della presente legge si intende:

- a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;
- b) per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine;
- c) per corso d'acqua: i corsi d'acqua, i fiumi, i torrenti, i canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi idrici;
- d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore;
- e) per sub-bacino: una parte del bacino idrografico, quale definito dalla competente autorità amministrativa.